

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione

1. La società è denominata: "AUDIWEB S.r.l."

Articolo 2 - Oggetto

2. La società ha per oggetto le seguenti attività: con funzioni anche di committenza, la rilevazione oggettiva ed imparziale (da effettuare utilizzando i mezzi più idonei ed aggiornati e comunque tutti quelli ritenuti necessari od utili) e la diffusione sistematica dei dati sulla fruizione dei mezzi operanti su Internet o su ogni altra rete o sistema on-line, e dei dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei fruitori, compresi tutti quegli aspetti comportamentali utili a meglio configurare questi fruitori quali destinatari della comunicazione pubblicitaria.

A titolo esemplificativo Audiweb provvede a:

- impostare le rilevazioni e le ricerche di tipo qualitativo e quantitativo in relazione alle necessità del mercato della pubblicità e della comunicazione d'azienda, fissandone termini, modalità, caratteristiche, tempi e metodi;
- commissionare le rilevazioni e le ricerche a società ed a terzi - in ogni caso non controllati né collegati rispetto ai soggetti partecipanti alla società od alle ricerche e da questi ultimi indipendenti - specializzati nella loro realizzazione;
- seguire ed anche gestire l'attuazione e lo svolgimento delle rilevazioni e delle ricerche in tutte le loro fasi;
- stabilire modi, termini e condizioni per la divulgazione dei dati relativi ai risultati tecnici sia delle rilevazioni, sia delle ricerche, in conformità alla vigente normativa in materia;

- promuovere e diffondere nei modi più idonei la conoscenza del mezzo e delle misurazioni effettuate.

La società può inoltre compiere tutte le attività industriali, commerciali e immobiliari, ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed infine può, sempre che tali attività non siano svolte "nei confronti del pubblico" e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale:

- acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto affine, analogo o connesso al proprio;
- prestare fidejussioni ed in genere garanzie reali o personali a favore di terzi.

Essa potrà compiere, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutte le singole operazioni ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Articolo 3 - Sede

3. La società ha sede in Milano.

Il consiglio di amministrazione può trasferire la sede legale, nell'ambito dello stesso comune, istituire e sopprimere filiali ed unità locali.

Articolo 4 - Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 Dicembre 2050.

Articolo 5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 30.000,00 (trentamila).

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni di legge.

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo

oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.4 È attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 del codice civile, con deliberazione assunta con le maggioranze indicate al successivo articolo 34.

Articolo 6 - Domiciliazione

6. Il domicilio, il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni

7. 1 trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

7.1.1 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi; la società è infatti strutturata pariteticamente tra soggetti che rappresentano: da un lato la "parte" degli utenti e delle agenzie di pubblicità, cioè i soci Upa Utenti Pubblicità Associati ed Assap Servizi Srl; dall'altro lato la "parte" degli operatori internet, cioè il socio Fedoweb Federazione Operatori Web.

Pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

7.1.2 Per «partecipazione» (o «partecipazioni») si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

7.1.3 Nella dizione «trasferimento» s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, la valutazione della partecipazione è determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'esperto indicato nel successivo articolo 9.1.

7.1.4 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

7.2 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo nel seguente caso:

- trasferimenti dal socio Upa Utenti Pubblicità Associati al socio Assap Servizi Srl e viceversa.

7.3.1 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili con il consenso di tutti i soci qualora siano effettuate a favore di altri soggetti rappresentativi di ciascuna delle due "parti" indicate all'articolo 7.1.1; in ogni caso deve essere mantenuta la pariteticità tra le due "parti".

7.3.2 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono

esprimere il loro gradimento facendo pervenire al socio offerente la loro dichiarazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della comunicazione.

In difetto di invio della dichiarazione il gradimento si considera concesso.

7.4 Qualora il socio che intende vendere la propria partecipazione non ottenga il consenso degli altri soci può:

- rinunciare alla cessione;
- offrirla agli altri soci della propria "parte", ad un prezzo non superiore a quello offerto dal cessionario;
- esercitare il diritto di recesso di cui all'articolo 8.

7.5 Il socio non può, senza il consenso di tutti i soci, espresso anche per lettera, sottoporre volontariamente tutta o parte della propria quota (o del diritto di opzione) a pegno o costituirla in garanzia od in usufrutto.

Articolo 8 - Recesso

8.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione

dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, comma 4, del codice civile;

h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

8.2 Il diritto di recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla legge ed in caso di diniego alla cessione della propria quota ai sensi del precedente articolo 7.3.

8.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 9- Liquidazione delle partecipazioni

9.1 Nelle ipotesi previste dall'articolo 8.1 ed 8.2 le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 8.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

9.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci, nel rispetto dell'articolo 7.1.1.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 del codice civile e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, n. 5, del codice civile.

Articolo 10 - Attribuzione di particolari diritti amministrativi a singoli soci

10.1 Il diritto di nomina degli amministratori spetta agli soci come segue.

Sei amministratori sono nominati dal socio Upa Utenti Pubblicità Associati, sei dal socio Assap Servizi Srl e dodici dal socio Fedoweb Federazione Operatori Web.

10.2 Il presidente del consiglio di amministrazione viene scelto dall'assemblea tra gli amministratori nominati dai soci Upa Utenti Pubblicità Associati ed Assap Servizi Srl.

10.3 I componenti il comitato tecnico di cui al successivo articolo 18, fatta salva la possibilità di stabilirne un maggior numero, sono nominati come segue: due dal socio Upa Utenti Pubblicità Associati, tre dal socio Assap Servizi Srl e cinque dal socio Fedoweb Federazione Operatori Web.

10.4 Dei componenti l'organo di controllo di cui al successivo articolo 20.1, se nominato, un sindaco effettivo viene designato per accordo tra i soci Upa Utenti Pubblicità Associati ed Assap Servizi Srl ed un sindaco effettivo viene designato dal socio Fedoweb Federazione Operatori Web.

10.5 I diritti amministrativi qui riconosciuti sono attribuiti ai soci personalmente e quindi non sono trasmissibili.

Articolo 11 - Amministratori

11.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da ventiquattro membri.

11.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.

11.3 Fino a contraria deliberazione dell'assemblea non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice

civile.

Articolo 12 - Durata della carica, cessazione

12.1 Gli amministratori restano in carica fino a tre esercizi.

12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

12.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

12.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli, nel rispetto dei criteri di nomina indicati nel precedente articolo 10.1; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

12.3.3 Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare si applica l'articolo 2386 del codice civile.

Articolo 13 – Decisioni del consiglio di amministrazione

13.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 14.1, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.2 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di

decisione da parte della maggioranza degli amministratori ovvero una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

Il procedimento deve concludersi entro il termine indicato nel testo della decisione.

I consiglieri hanno quattro giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, salvo che la proposta indichi un termine diverso.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta entro il termine viene considerata come voto contrario.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, ai sindaci ed al revisore, se nominati, indicando eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

13.3 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

13.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 14 - Adunanze del consiglio di amministrazione

14.1 In caso di richiesta di un amministratore o per decisione del presidente, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

14.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

14.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

14.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

14.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

14.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

14.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 15 - Poteri del consiglio di amministrazione e del presidente

15.1 Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione alcuna.

15.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, quinto comma, del codice civile.

Ai delegati può essere attribuita la carica di vice-presidente.

15.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

15.4 Il presidente, oltre alla legale rappresentanza di cui al successivo articolo 16, ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione ed i poteri di firma sui conti correnti intestati alla società, nei limiti delle disponibilità esistenti o dei fidi ricevuti.

Articolo 16 - Rappresentanza

16.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di

amministrazione ed ai singoli amministratori delegati, se nominati.

16.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 17 - Compensi degli amministratori

17.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

17.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

17.3 Il compenso a favore degli amministratori investiti di poteri è stabilito dal consiglio di amministrazione.

Articolo 18 - Comitato Tecnico

Il consiglio di amministrazione nomina i componenti del comitato tecnico, in numero minimo di dieci membri.

Il comitato tecnico ha funzioni consultive del consiglio di amministrazione in relazione all'impostazione ed alla realizzazione delle rilevazioni, delle ricerche e della diffusione dei dati ottenuti.

Il funzionamento del comitato tecnico può essere disciplinato da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 19 – Organo di controllo

19.1 La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

19.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del codice civile, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 20 - Composizione e durata

20.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato in occasione della nomina dello stesso collegio.

20.2 Tutti i sindaci, anche qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

20.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

20.4 I sindaci sono rieleggibili.

20.5 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 21 - Cause di ineleggibilità e di decadenza

21.1 Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.

21.2 Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

21.3 Per tutti i sindaci iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito

presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 del codice civile.

Articolo 22 - Competenze e doveri del collegio sindacale

22.1 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del codice civile ed esercita il controllo contabile sulla società.

22.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, comma 1, del codice civile.

22.3 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

22.4 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci ed alle adunanze del consiglio di amministrazione.

22.5 Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audio-conferenza o video-conferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 14.6 per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 23 - Revisore

23.1 Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

23.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409 ter e 2409 sexies del codice civile.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma 2, del codice civile.

Articolo 24 - Decisioni dei soci

24.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

24.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 25 - Diritto di voto

25.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

25.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 26 - Assemblea

26.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

26.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

26.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito quindici giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

26.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa

regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 27 - Svolgimento dell'assemblea

27.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

27.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 28 - Deleghe

28.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

28.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

28.3 È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

28.4 La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 29 - Verbale dell'assemblea

29.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

29.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 27.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

29.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 30 - Quorum costitutivi e deliberativi

30.1 L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il settanta per cento del capitale sociale.

30.2 Per la distribuzione di dividendi di cui al successivo articolo 31 è necessario il voto favorevole dell'intero capitale sociale.

30.2.1 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del codice civile (precedente articolo 10), è necessario il consenso di tutti i soci.

30.2.2 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del codice civile (precedente articolo

10), è necessario il consenso di tutti i soci.

Articolo 31 - Bilancio e utili

31.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

31.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno destinati alla riserva straordinaria, salvo diversa deliberazione assunta con il voto favorevole dell'intero capitale sociale.

Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione

32.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 ter del codice civile;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 del codice civile;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

32.2 La società si scioglie inoltre qualora, per qualsiasi motivo, al suo capitale non partecipasse più nessun socio della "parte" degli utenti e delle agenzie di pubblicità indicata nel precedente articolo 7.1.1.

32.3 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di

trenta giorni dal loro verificarsi.

32.4 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 33 - Clausola compromissoria

33.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

33.2 L'arbitro dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale irrituale secondo equità.

33.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

33.4 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni del l'arbitro.

33.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

33.6 Per quanto non previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Testo approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 20 Giugno 2007.